



***Regolamento per la disciplina delle
attività di acconciatore, estetista,
tatuatore e applicatore di piercing***

Approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 30

del 24.06.2008

INDICE

PARTE PRIMA ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 - Esercizio dell'attività	pag. 3
Art. 3 - Contenuti della dichiarazione di inizio attività.....	pag. 4
Art. 4 – Requisiti	pag. 4
Art. 5 - Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività	pag. 4

CAPO II - NORME PER LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 6 - Dichiarazione di inizio attività.....	pag. 4
Art. 7 - Modifiche dei locali d'esercizio.....	pag. 5
Art. 8 - Cessazione dell'attività	pag. 5
Art. 9 –Subingresso	pag. 5
Art. 10 - Trasferimento di sede.....	pag. 6

CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

Art. 11 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza	pag. 6
Art. 12 - Requisiti dei locali.....	pag. 6
Art. 13 - Ubicazione degli esercizi	pag. 7
Art. 14 - Arredamento - Attrezzature e dotazione degli esercizi.....	pag. 7
Art. 15 - Personale addetto	pag. 7
Art. 16 - Conduzione igienica delle attività	pag. 7

PARTE SECONDA ATTIVITÀ DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

Art. 17 – Definizione.....	pag. 8
Art. 18 - Modalità di svolgimento delle attività	pag. 8
Art. 19 – Requisiti.....	pag. 8
Art. 20 - Dichiarazione di inizio attività.....	pag. 9
Art. 21 – Subingresso	pag. 9
Art. 22 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature	pag. 9
Art. 23 - Precauzioni universali.....	pag. 12
Art. 24 - Requisiti igienici per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente	pag. 13
Art. 25 - Altre disposizioni igienico sanitarie	pag. 13
Art. 26 - Obbligo di esporre la D.I.A.....	pag. 13
Art. 27 - Altri obblighi.....	pag. 13
Art. 28 - Norme transitorie	pag. 14

PARTE TERZA DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ

Art. 29 – Orari	pag. 14
Art. 30 – Tariffe	pag. 15
Art. 31 – Controlli	pag. 15
Art. 32 – Sanzioni.....	pag. 15
Art. 33 - Entrata in vigore	pag. 15
Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento nella cute di anelli od orecchini (piercing)	pag. 16

PARTE PRIMA ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

La presente "Parte Prima" del regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di ACCONCIATORE e di ESTETISTA, siano esse esercitate da imprese individuali ovvero in forma societaria di persone e di capitale ovunque svolte, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 14.2.1963 n. 161, e successive modificazioni e dalla legge 7.8.2005, n. 174, nonché dalla legge 4.1.1990 n. 1 e dalla legge regionale 27.11.1991, n. 29.

Ai fini dello svolgimento delle suddette attività si intende per:

- a) ACCONCIATORE, l'attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. L'acconciatore, nell'esercizio dell'attività, può avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'articolo 9 - 2° comma - della legge 4.1.1990 n. 1;
- b) ESTETISTA, l'attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713. Non sono soggetti al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le suddette attività devono sottostare alle leggi di cui al 1° comma del presente articolo nonché a quelle del presente regolamento, anche se esercitate in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o altro domicilio privato, strutture ricettive, stabilimenti balneari, istituti di estetica medica, profumerie, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo pubblico e privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di prodotto.

È fatto divieto di esercitare le attività di cui al presente articolo all'interno di ambulatori e/o gabinetti medici.

ART. 2 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'attività di acconciatore e di estetista è soggetta a dichiarazione di inizio attività.

Non è consentito lo svolgimento di tali attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo, cerimonie e persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese operanti in sede fissa.

ART. 3

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

La D.I.A. è permanente ed è valida per i locali in essa indicati. La D.I.A. per l'esercizio dell'attività di estetista può essere presentata anche per l'esercizio congiunto con l'attività di acconciatore in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, così come modificato dalla legge 20 maggio 1997, n. 133. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere distinti da quelli destinati all'attività di acconciatore; è ammessa comunque la comunicazione fra gli stessi.

Nel caso di esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista, l'impresa che esercita dovrà essere la stessa.

ART. 4

REQUISITI

L'attività può essere svolta previo possesso in capo all'impresa dei seguenti requisiti e presupposti di legge:

- a) idoneità igienico-sanitaria dei locali, attestata tramite specifica D.I.A.;
- b) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori nel caso di società iscrivibili all'albo artigiano, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1142 e dell'art. 3 della legge 04.01.1990, n. 1 e della legge regionale 27.11.1991, n.29;
- c) nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta e nominato dal legale rappresentante della società mediante apposita procura notarile.
- d) il possesso, in capo alla ditta artigiana di acconciatore, dei requisiti previsti dalla legge 08.08.1985 n. 443.

ART. 5

PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 241/90, deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività.

Contro i provvedimenti comunali di interdizione dell'attività è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla loro notificazione.

CAPO II - NORME PER LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 6

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

La dichiarazione di inizio attività di acconciatore e di estetista, va presentata al competente servizio del comune e deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;

- b) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività;
- c) indicazione dell'attività che si intende esercitare;
- d) indicazione, nel caso di società artigiana, ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443, del socio o dei soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Copia dell D.I.A. inerente il possesso dei requisiti igienico-sanitari, con prova della presentazione al competente Servizio Comunale;
- 2) planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, redatta da tecnico iscritto all'albo professionale con indicata la destinazione d'uso;
- 3) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla competente C.P.A.;
- 4) certificazione concernente il possesso dei requisiti ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443 (per acconciatori), rilasciata dalla competente C.P.A.;
- 5) copia autentica dell'atto costitutivo regolarmente registrato, qualora trattasi di società.

ART. 7 MODIFICHE DEI LOCALI D'ESERCIZIO

Ogni modifica dei locali rispetto a quanto dichiarato inizialmente, dovrà essere preventivamente comunicato al competente servizio del Comune unitamente al parere sanitario della A.S.L..

ART. 8 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve provvedere a comunicarlo al competente servizio comunale.

ART. 9 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a dichiarazione di inizio attività presentata da chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art. 4 e dichiarare il permanere dei requisiti igienico-sanitari.

Il subentrante per atto tra vivi ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa, purché, all'atto del trasferimento dell'esercizio, sia in possesso del predetto certificato e abbia inoltrato la dichiarazione di inizio attività al competente servizio del Comune.

Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare per mesi sei l'attività del dante causa, previa comunicazione scritta al Comune. Egli deve, entro i successivi 90 giorni, richiedere il certificato di cui all'art. 4 e presentare al Comune la dichiarazione di inizio attività.

L'interessato deve comprovare, entro 1 anno dalla predetta data, il conseguimento della qualificazione professionale.

Su richiesta dell'interessato, potrà essere prorogato tale termine fino a due anni, qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato, ovvero quando il richiedente dimostri di frequentare uno degli appositi corsi di qualificazione professionale previsti dalla legge.

Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di proseguire l'attività.

Qualora il subentrante attesti che non vi sono state variazioni delle strutture e delle attrezzature già regolarmente autorizzate, il competente servizio comunale prende atto, di norma, della variazione della titolarità dell'esercizio e ne trasmette copia alla competente ULSS.

Le D.I.A. di variazione di titolarità, redatte ai sensi del 1° comma del precedente art. 6, sono inoltrate al comune e, all'atto della loro presentazione, devono essere corredate dai documenti di cui

al 2° comma del citato art. 9, nonché di quelli sottoindicati:

- subingresso per atto tra vivi: contratto registrato di cessione d'azienda, ovvero certificato notarile, con impegno a produrre il contratto registrato.

- subingresso per causa di morte:

a) atto notorio dal quale risulti chi siano gli eredi, oppure, quando tra essi non vi siano minori, dichiarazione degli eredi di analogo contenuto;

b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 8.8.1985 n. 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge medesima, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

ART. 10 TRASFERIMENTO DI SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività dovranno presentare dichiarazione di inizio attività al competente servizio del Comune osservando le norme del presente regolamento.

CAPO III -NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

ART. 11 REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tali attività, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti e da quelle del presente capo.

A tale scopo dovrà essere presentata apposita D.I.A. al competente Servizio Comunale.

Gli esercizi esistenti dovranno adeguarsi nei modi e nei tempi eventualmente prescritti dal Sindaco su proposta del competente servizio dell'A.S.L. tenuto conto che le richieste di adeguamento dovranno essere motivate da concrete esigenze di tutela della salute pubblica.

ART. 12 REQUISITI DEI LOCALI

I locali destinati all'esercizio delle attività di cui al precedente Capo II debbono avere requisiti di altezza, areazione ed illuminazione conformi a quanto stabilito dal regolamento di igiene comunale in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi ed essere dotati di lavandini fissi di maiolica o materiale simile ed acqua corrente calda e fredda e potabile per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 2 dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili.

Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di servizi igienici, separatamente per il pubblico e per gli addetti, composti di bagno ed antibagno: uno per negozi di dimensioni comprese entro 60 mq. di superficie, due per negozi di dimensioni superiori a 60 mq. di superficie (calcolando a questo scopo la superficie destinata esclusivamente all'attività). I pavimenti e le pareti dei suddetti servizi igienici devono essere piastrellati in maniera da risultare lavabili e disinfettabili fino all'altezza di metri 2;

l'antibagno deve essere dotato di lavandino fornito di acqua potabile, calda e fredda, rubinetteria con comando a pedale o a fotocellula, sapone liquido ed asciugamani a perdere.

È ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme di igiene.

ART. 13 UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

Le attività di cui al precedente art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di servizio igienico proprio, di una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 14 ARREDAMENTO - ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente Regolamento devono essere dotati di almeno una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di un contenitore per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, nonché di una cassetta di "pronto soccorso".

ART. 15 PERSONALE ADDETTO

Il personale di lavoro e di assistenza, comunque adibito nell'esercizio deve rispettare le norme relative alla idoneità sanitaria personale ai sensi delle disposizioni regionali.

ART. 16 CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITÀ

Al titolare dell'esercizio incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dal competente servizio della A.S.L.;
- b) i rasoi e gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere disinfettati con attrezzature o tecniche riconosciute idonee allo scopo dalla A.S.L.; durante l'uso essi devono essere ripuliti su carta sterile.
- c) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
- d) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio; e) le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia;
- f) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;

- g) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- h) segnalare al competente servizio della A.S.L. casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza ne l'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati.

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

ART. 17

DEFINIZIONI

Le procedure per l'esecuzione di tatuaggi e piercing sono disciplinate dalle linee-guida del Ministero della Sanità DPS.VI/2-8/170 del 20 febbraio 1998, dalla circolare regionale n.9 del 01.06.2001, dalla comunicazione del Ministero della Salute prot. 18264/I-1-c.2 del 28.05.2007, nonché dalle disposizioni della presente parte del Regolamento.

Con il termine di **“tatuatore”** si designa l'attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure indelebili, ottenuti anche, ma non solo, con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e taglienti.

Con il termine di **“applicatore di piercing”** si designa l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo umano.

Le predette attività possono essere svolte sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, palestre, piscine, convivenze, centri medici specializzati, centri ed esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, centri di abbronzature e saune, istituti di bellezza e attività similari).

ART. 18

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività di cui al precedente articolo possono essere esercitate previa dichiarazione di inizio attività presentata al competente servizio del Comune. La D.I.A. è valida per i locali in essa indicati e deve essere corredata dal parere di idoneità igienico – sanitaria del competente servizio dell'A.S.L..

Le attività non possono essere svolte in forma ambulante.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il dichiarante ne consenta esplicitamente i controlli, da parte dei servizi competenti. In tale caso, i locali in cui è svolta l'attività devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

Le attività esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella dichiarata, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono soggette a D.I.A., a norma del successivo art. 19, da presentare al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa specifica qualificazione professionale.

ART. 19

REQUISITI

L'esercizio delle attività indicate al precedente articolo 18, il trasferimento di esercizi preesistenti, l'aggiunta o la modifica di attività, deve svolgersi, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento delle attività ai sensi del presente Regolamento;

b) specifica qualificazione professionale.

Le attività possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio alle condizioni di cui al precedente art. 18, purché coloro che effettuano le procedure di tatuaggio e piercing siano in possesso delle relative specifiche qualificazioni professionali.

Qualora a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venga a mancare persona in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività esercitate, l'efficacia della D.I.A. è sospesa relativamente all'attività interessata.

ART. 20 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Le dichiarazioni di inizio attività per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di sede delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, devono essere presentate al competente servizio del Comune ed in particolare in esse devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);
- b) ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie;
- d) indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere (tatuatore, applicatore di piercing) con elenco strumenti ed apparecchiature utilizzate;
- e) dichiarazione attestante di avere rispettato il regolamento edilizio nonché le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
- f) dichiarazione attestante il possesso del certificato di agibilità dell'immobile.

Alla D.I.A. deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) documento attestante il possesso della specifica qualificazione professionale;
- b) pianta planimetrica in scala 1/100 dell'esercizio in triplice copia, completa di sezioni, datata e sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, l'altezza e la collocazione dei posti di lavoro (lettini, cabine, ecc.);
- c) copia delle dichiarazioni di conformità ex Legge 46/90 per impianti elettrici e idro-sanitari;
- d) provvedimento igienico-sanitario del competente servizio della A.S.L.;
- e) copia delle schede tecniche relative agli eventuali apparecchi elettromeccanici utilizzati;

Per le D.I.A. di trasferimento di sede, non è necessario allegare il documento relativo alla qualificazione professionale.

ART. 21 SUBINGRESSO

Il subingresso nell'esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, qualora non vi sia modifica dei locali, delle apparecchiature e degli strumenti incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato alla presentazione, da parte del subentrante, di una D.I.A. al Comune nella quale l'interessato dichiara tra l'altro di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), del precedente art. 19, comma 1. La presentazione della D.I.A. consente l'immediato esercizio dell'attività.

ART. 22 IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

I locali adibiti all'esercizio delle attività di tatuatore o di applicatore di piercing devono essere appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati ed avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) separazione dalle sale di attesa e delle aree destinate alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione della attrezzature;
- b) la superficie minima (*escluso i servizi igienici e ripostigli*) deve essere pari ad almeno 14 mq, con

larghezza minima di 3 metri; l'altezza minima dei locali è mt. 2,70 (*i locali siti nei centri storici potranno avere altezze inferiori fino ad un minimo di mt 2,50*); le pareti devono essere rivestite fino a mt. 1,80 con materiale lavabile con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati, al fine di consentire la completa pulizia e disinfezione.

- c) superficie aero-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, previo parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. In caso di illuminazione naturale insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, deve essere installata idonea illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);
- d) in caso di utilizzo di sostanze tossiche volatili, nei locali deve essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature autofiltranti dovranno essere approvate dal competente servizio dell'A.S.L..

I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi nel centro storico anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt.1,80 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antilatrina con porta a chiusura automatica; non devono essere direttamente comunicanti con i locali di lavoro.

Gli impianti idrotermosanitari ed elettrici devono essere rispondenti ai requisiti di cui alla Legge n. 46/90 e ai Regolamenti di attuazione (*DPR n. 447/91 ed eventuali successive modifiche*).

Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (*D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 art. 18*).

Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dalla presente parte del Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzati per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) la biancheria sporca deve essere maneggiata il meno possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo;
- b) la biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto;
- c) se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per almeno 25 minuti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli spazi dove vengono effettuate le procedure di tatuaggio e piercing devono essere separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La prima area deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

Possono essere autorizzate manifestazioni pubbliche di confronti di esperienze da parte di tatuatori e di applicatori di piercing, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte del Servizio di Igiene Pubblica competente, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, alle seguenti condizioni:

- a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi;
- b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene;
- c) disponibilità di un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali;
- d) osservanza di tutte le prescrizioni indicate ai commi successivi del presente articolo e agli articoli 29 e 31 del presente Regolamento.

Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza. È necessario che l'operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio;
- c) prima e dopo ogni procedura, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani effettuando un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili;
- d) per quanto attiene le misure in barriera, durante l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, l'operatore ha l'obbligo di indossare la maschera di protezione. L'utilizzo degli occhiali protettivi è facoltativo;
- e) gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- f) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- g) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- h) prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. Le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- i) L'operatore deve porre la massima attenzione nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzato nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- j) dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;
- k) i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (*autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti*). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 °C per due ore.

Nei casi in cui le suddette procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (*dello strumento o dell'apparecchiatura*) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima dell'uso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (*dicloroisocianurato in polvere o granuli*) o liquido (*composto di cloro*) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

Durante le procedure di pulizia e decontaminazione di cui al paragrafo precedente, debbono essere indossati i guanti in lattice sterili monouso.

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con calore, è necessario che essi vengano sottoposti a trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (*electric tattoo gun*) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità sanitaria nazionale o estera. In attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, è sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso di ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito. Tali contenitori devono essere dotati di valvole di non ritorno;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

ART. 23 PRECAUZIONI UNIVERSALI

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

ART. 24
REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO
IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

Le attività disciplinate dalla presente parte del Regolamento, previa presentazione di apposita D.I.A., possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente purché rispondano ai seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) locali di esercizio: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al precedente art. 22. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti;
- b) tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico del precedente art. 22, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 devono essere rispettate.

Per le attività di cui al presente articolo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito lo stato attuale dei locali solo con riferimento all'ingresso ed ai servizi igienici non indipendenti ed all'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Gli esercizi di cui al precedente comma 2 dovranno essere regolarizzati ai sensi del presente articolo in caso di trasferimento della relativa titolarità.

ART. 25
ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART. 26
OBBLIGO DI ESPORRE LA D.I.A.

Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, la D.I.A. per l'esercizio delle attività e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 27
ALTRI OBBLIGHI

L'esercente l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, la nota informativa allegato A del presente Regolamento (Allegato 3 della nota informativa del Ministero della Sanità del 20.02.1998).

Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.). La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, firmata dall'utente.

Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell'ultima procedura effettuata all'utente.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18, mentre il piercing sul lobo dell'orecchio è praticabile nei minori su consenso di chi esercita la patria potestà.

E' vietato il trattamento di tatuaggio sul viso, non è ammesso il piercing su parti anatomiche (*la cui funzionalità potrebbe essere compromessa*) quali palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale.

È fatto obbligo a chi esercita attività di tatuaggio e piercing di dotarsi di assicurazione contro i danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività.

ART. 28 NORME TRANSITORIE

I soggetti che dimostrino di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, potranno presentare la D.I.A., di cui all'art. 18 del presente Regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti.

Gli esercizi predetti possono continuare l'attività medesima, per novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi i quali, qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà entro trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. (da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento a cura del titolare o del Legale rappresentante, in caso di società), a fissare il termine massimo non superiore a:

- a) dodici mesi per adeguare i locali alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 22 del presente Regolamento;
- b) tre mesi per adeguare le attrezzature alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività deve cessare se entro 24 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Veneto, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 19, comma 1 lett. b), del presente Regolamento.

Per le nuove aperture di esercizi delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, l'esercizio dell'attività è subordinato all'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria da parte dell'A.S.L.. Se alla data della presentazione della D.I.A. non sono stati ancora attivati i corsi di qualificazione di cui al precedente comma, il dichiarante deve comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti per la partecipazione ai corsi stessi (10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni). L'attività deve cessare se entro 12 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione Veneto, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 19, comma 1 lett. b), del presente Regolamento.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ

ART. 29 ORARI

Gli orari giornalieri delle attività, distinti per il periodo estivo ed invernale, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

L'esercizio delle attività non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio, un cartello indicante l'orario di attività.

È data facoltà all'esercente di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ART. 30 TARIFFE

Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile.

ART. 31 CONTROLLI

Gli agenti della Polizia municipale e della forza pubblica, sono autorizzati ad accedere per i controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività.

ART. 32 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento e delle relative ordinanze, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale, ovvero da leggi o regolamenti generali o speciali, sono soggette a sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 (*venticinque/00*) a € 500,00 (*cinquecento/00*) ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Sono fatte salve le sanzioni per violazioni a norme regionali inflitte dalla competente autorità.

I proventi sono devoluti al Comune.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il responsabile del servizio comunale competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Il Responsabile del Servizio Comunale competente ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta dichiarazione di inizio attività. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, lo stesso Responsabile dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

ART. 33 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio dopo la conseguita esecutività della delibera che lo approva, ai sensi dell'art.67 dello Statuto Comunale.

**Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento
nella cute di anelli od orecchini (piercing)**

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
- Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico!
- Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
- Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
- Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

Data _____

Firma del Cliente

Nota informativa a corredo della scheda personale di cui all'articolo 27 comma 1° del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e applicatore di piercing.